SENTENZA DELLA CORTE
7 febbraio 1985 [1]

Nel procedimento 19/83,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato, dal Vestre Landsret nella causa dinanzi ad esso pendente tra

1) **Knud Wendelboe,**

2) « **Foreningen af Arbejdsledere i Danmark** » (Sindacato danese dei dirigenti) in veste di mandatario d'Ib Jensen,

3) « **Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark** » (Federazione danese degli impiegati amministrativi e commerciali) in veste di mandatario di Jørn Holst Jeppesen,

e

il fallimento della L. J. Music ApS,

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti e di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26),

1 — Lingua processuale: il danese.

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, O. Due e C. Kakouris, presidenti di sezione, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

*

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

(omissis)

In diritto

1 Con domanda 3 febbraio 1983, pervenuta alla Corte il 7 febbraio successivo, il Vestre Landsret ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale circa l'interpretazione di determinate disposizioni della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26).

2 Detta questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento promosso dal sig. Knud Wendelboe, dal Foreningen af Arbejdsledere i Danmark (Sindacato danese dei dirigenti) in veste di mandatario del sig. Ib Jensen, nonché dal Handels- og Kontorfunktionaerernes Forbund i Danmark (Federazione danese degli impiegati amministrativi commerciali), in veste di mandatario del sig. Jørn Holst Jeppesen, contro il fallimento della L. J. Music ApS.

* viste le osservazioni presentate
— per il ricorrente sig. Wendelboe dall'avv. J. Glusted Madsen,
— per i ricorrenti Foreningen af Arbejdsledere i Danmark e Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark dall'avv. L. Svenning Andersen,
— per il governo danese dal sig. L. Mikaelsen, in qualità di agente,
— per il governo olandese dal sig. I. Verkade, in qualità di agente,
— per il governo francese nella fase scritta dal sig. J.-P. Costes e nella fase orale dal sig. G. Boivineau, in qualità di agenti,
— per il governo britannico dal sig. R. N. Ricks, in qualità di agente,
— per la Commissione delle Comunità europee dal sig. H. P. Hartvig, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 novembre 1984,

3 I sigg. Wendelboe, Jensen e Jeppesen erano dipendenti della ditta L.J. Music ApS, la cui attività consisteva nell'effettuare registrazioni su cassette. Il 28 febbraio 1980, essendo prossima al fallimento, la ditta cessava la produzione e licenziava e collocava in disponibilità la maggior parte dei propri collaboratori, tra i quali gli attori nella causa principale.

4 Con ordinanza 4 marzo 1980, lo Skifteret (tribunale dei fallimenti) di Hjørring dichiarava fallita la L.J. Music ApS. Lo stesso giorno, all'udienza nella quale veniva dichiarato il fallimento, lo Skifteret, in considerazione di un'offerta d'acquisto della ApS SPKR n. 534, autorizzava quest'ultima ad usufruire degli impianti dell'impresa fallita a decorrere dal 5 marzo 1980. L'accordo definitivo sul trasferimento, stipulato il 27 marzo 1980, stabiliva tuttavia che la conduzione dell'impresa doveva considerarsi effettuata per conto e a rischio del cessionario a decorrere dal 4 marzo 1980.

5 Il 6 marzo 1980 il Wendelboe, lo Jensen e lo Jeppesen venivano assunti dalla nuova ditta, che corrispondeva loro una retribuzione superiore, ma non riconosceva l'anzianità già maturata.

6 Gli attori nella causa principale citavano quindi dinanzi allo Skifteret di Hjørring il fallimento L.J. Music ApS onde ottenere l'indennità per licenziamento illecito nonché le spettanze per le vacanze retribuite, in quanto creditori privilegiati.

7 Nelle sentenze del 29 settembre 1980, lo Skifteret, pur accogliendo la domanda relativa alle spettanze per vacanze retribuite, respingeva la domanda di risarcimento per licenziamento abusivo, in quanto il cedente dell'impresa non aveva più, dopo il trasferimento, alcuna obbligazione in questo senso nei confronti dei dipendenti, poiché dette obbligazioni erano state trasferite al cessionario a norma dell'art. 2, n. 1, della legge 21 marzo 1979, n. 111, relativa alla situazione giuridica dei dipendenti in caso di trasferimento di imprese. Detta legge era stata promulgata per mettere in atto la direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77/187.

8 Detta direttiva, adottata in particolare in forza dell'art. 100 del trattato, mira, come si legge nella motivazione, « a proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti ». A detto scopo, all'art. 3, n. 1, essa dispone che « i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esi-

stente alla data del trasferimento ... sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario ». L'art. 4, n. 1, garantisce la tutela dei lavoratori interessati contro il licenziamento da parte del cedente o del cessionario, eccezion fatta tuttavia per i « licenziamenti dettati da ragioni economiche, tecniche od organizzative che comportano variazioni sul piano dell'occupazione ». Inoltre, all'art. 6, la direttiva impone al cedente ed al cessionario determinati obblighi di informare e di consultare i rappresentanti dei lavoratori coinvolti nel trasferimento. Infine, l'art. 7 precisa che la direttiva « non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori ».

9 Gli attori nella causa principale hanno impugnato le sentenze dello Skifteret dinanzi al Vestre Landsret il quale, ritenendo che l'emanazione della sua pronunzia dipendesse dall'interpretazione della summenzionata direttiva n. 77/187, sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

« Se la direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, obblighi gli Stati membri ad adottare disposizioni a norma delle quali l'acquirente dell'impresa subentra nelle obbligazioni relative alle vacanze retribuite ed all'indennità di licenziamento nei confronti dei lavoratori che non erano alle dipendenze dell'impresa al momento del trasferimento ».

Sull'applicazione della direttiva n. 77/187 in caso di fallimento

10 Poiché il trasferimento d'impresa di cui trattasi si è verificato nell'ambito di un procedimento fallimentare, è opportuno osservare anzitutto che, come la Corte ha deciso nella sua sentenza odierna nella causa 135/83 (Abels):

« L'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77/187 non si applica al trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento in una situazione nella quale il cedente è stato dichiarato in stato di fallimento, fermo restando che l'impresa o lo stabilimento in questione rientra nella massa fallimentare, salva restando tuttavia la facoltà degli Stati membri di applicare a siffatto trasferimento in modo autonomo i principi della direttiva. Questa si applica tuttavia al trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento ad un altro imprenditore subentrato nell'ambito di un procedimento del genere di quello di « surséance van betaling« (sospensione dei pagamenti) ».

11 Nella fattispecie, emerge dalla motivazione del provvedimento di rinvio che il Vestre Landsret mira ad ottenere un'interpretazione della direttiva n. 77/187 onde poter interpretare ed applicare la legge nazionale in conformità ai principi enunciati dalla direttiva stessa. È quindi opportuno, nell'ambito della cooperazione fra il giudice nazionale e la Corte, istituita dall'art. 177, risolvere la questione in modo da consentire al giudice nazionale di applicare i principi di questa direttiva nell'ipotesi in cui la legislazione nazionale li abbia estesi al caso del fallimento.

Sulla questione pregiudiziale

12 A questo proposito è opportuno ricordare in primo luogo che, a norma dell'art. 3, n. 1, della direttiva n. 77/187, « i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento ... sono in conseguenza di tale trasferimento trasferiti al cessionario ».

13 Interpretando questa disposizione letteralmente nelle varie versioni linguistiche, si evince che essa contempla i diritti e gli obblighi dei soli lavoratori il cui contratto di lavoro o rapporto di lavoro sussiste alla data del trasferimento, non già quelli di coloro che non sono più dipendenti dell'impresa al momento del trasferimento. Ciò emerge dal fatto che nelle versioni francese, greca, italiana, olandese e tedesca l'espressione « esistente alla data del trasferimento » si riferisce senza possibilità di equivoco all'espressione « contratto di lavoro o rapporto di lavoro » e che nelle versioni inglese e danese la stessa interpretazione è comunque plausibile.

14 Detta interpretazione è confermata dal raffronto tra questa disposizione e l'art. 3, n. 3, della direttiva, relativo a determinate prestazioni di vecchiaia, d'invalidità o ai superstiti, che distingue espressamente i « lavoratori » da « coloro che hanno già lasciato lo stabilimento del cedente al momento del trasferimento ». Il fatto che detta distinzione non figuri all'art. 3, n. 1 indica che ne vanno esclusi gli ex dipendenti.

15 Questa interpretazione della sfera d'applicazione di detta disposizione è parimenti conforme al sistema e agli scopi della direttiva la quale mira a garantire, nei limiti

del possibile, la continuazione del rapporto di lavoro, senza modifiche, con il cessionario, in particolare obbligando questo ad osservare le condizioni di lavoro stipulate da un contratto collettivo (art. 3, n. 2) e tutelando i lavoratori contro licenziamenti motivati solo col trasferimento (art. 4, n. 1). Queste disposizioni riguardano unicamente i lavoratori dipendenti dall'impresa al momento del trasferimento, ma non quelli che hanno già lasciato l'impresa in detto momento.

16 L'esistenza o meno di un contratto di lavoro o di un rapporto di lavoro al momento del trasferimento, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva, va accertata alla luce delle norme di diritto nazionale, sempreché tuttavia siano rispettate le disposizioni imperative della direttiva e, più particolarmente, l'art. 4, n. 1, di questa relativo alla tutela dei lavoratori contro il licenziamento, da parte del cedente o del cessionario, motivato dal trasferimento. Spetta al giudice nazionale stabilire, valendosi di questi criteri, se i dipendenti in questione fossero o meno, alla data del trasferimento, vincolati all'impresa da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro.

17 Per tutti questi motivi, si deve risolvere la questione sollevata nel senso che la direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77/187, non obbliga gli Stati membri ad istituire norme in forza delle quali sono trasferite le obbligazioni inerenti alle spettanze per ferie retribuite ed all'indennizzo a favore di lavoratori che non erano dipendenti dell'impresa al momento del trasferimento.

Sulle spese

18 Le spese sopportate dai governi danese, britannico, francese e olandese nonché dalla Commissione delle Comunità europee che hanno presentato osservazioni alla Corte non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Vestre Landsret con provvedimento del 3 febbraio 1983, dichiara:

La direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77/187 non obbliga gli Stati membri ad istituire norme in forza delle quali sono trasferite al cessionario le obbligazioni inerenti alle spettanze per ferie retribuite ed all'indennizzo a favore di lavoratori che non erano dipendenti dell'impresa al momento del trasferimento.

Mackenzie Stuart Bosco Due Kakouris

Koopmans Everling Bahlmann Galmot Joliet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 7 febbraio 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart